Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1176

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e istituzione della Giornata nazionale contro l'omotransfobia nonché dei centri antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia

18/12/2022 - 02:33

Indice

1. DDL S. 1176 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1176 5
1.3. Trattazione in Commissione 11
1.3.1. Sedute 12
1.3.2. Resoconti sommari 13
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 14
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 231 (pom.) del 06/05/2021 15

1. DDL S. 1176 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1176
XVIII Legislatura

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e istituzione della Giornata nazionale contro l'omotransfobia nonché dei centri antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia
Titolo breve: *Contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità*

Iter
6 maggio 2021: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.1176	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Alessandra Maiorino (M5S)
Cofirmatari
Loredana Russo (M5S), **Francesco Mollame** (M5S), **Alberto Airola** (M5S), **Gianluca Perilli** (M5S), **Stefano Patuanelli** (M5S), **Michela Montevecchi** (M5S), **Maria Domenica Castellone** (M5S), **Orietta Vanin** (M5S), **Bianca Laura Granato** (M5S), **Danila De Lucia** (M5S), **Cinzia Leone** (M5S), **Mario Michele Giarrusso** (M5S), **Gianmarco Corbetta** (M5S), **Rossella Accoto** (M5S), **Elio Lannutti** (M5S), **Elisa Pirro** (M5S), **Silvana Giannuzzi** (M5S), **Luisa Angrisani** (M5S), **Elena Botto** (M5S), **Ugo Grassi** (M5S), **Gabriella Di Girolamo** (M5S), **Paola Taverna** (M5S), **Sergio Romagnoli** (M5S), **Mauro Coltorti** (M5S), **Daniela Donno** (M5S), **Iunio Valerio Romano** (M5S), **Marco Pellegrini** (M5S), **Laura Bottici** (M5S), **Susy Matrisciano** (M5S), **Gabriele Lanzi** (M5S), **Matteo Mantero** (M5S), **Rosa Silvana Abate** (M5S), **Elvira Lucia Evangelista** (M5S), **Felicia Gaudiano** (M5S), **Marco Croatti** (M5S)
Emma Pavanelli (M5S) (aggiunge firma in data 26 febbraio 2020)
Donatella Conzatti (IV-PSI) (aggiunge firma in data 15 giugno 2020)
Giorgio Fede (M5S) (aggiunge firma in data 4 maggio 2021)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **26 marzo 2019**; annunciato nella seduta n. 103 del 27 marzo 2019.
Classificazione TESEO
CODICE E CODIFICAZIONI , SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA' , FESTIVITA' E SOLENNITA' CIVILI , VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE
Articoli
PARITA' TRA SESSI (Artt.1, 4), RELAZIONI DI GENERE (Art.1), PENE ALTERNATIVE (Art.2), LAVORI SOCIALMENTE UTILI (Art.2), SPESE GIUDIZIARIE (Art.3), CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI (Art.5), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.6), RILEVAMENTI

STATISTICI (Artt.6, 7), DECRETI MINISTERIALI (Art.6), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.6), ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Andrea Ostellari** (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 6 maggio 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede redigente** il 4 giugno 2019.
Annuncio nella seduta n. 117 del 4 giugno 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 11ª (Lavoro), Questioni regionali
Nuovamente assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 13 aprile 2021. Annuncio nella seduta n. 314 del 13 aprile 2021.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 11ª (Lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1176

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1176

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAIORINO** , **RUSSO** , **MOLLAME** , **AIROLA** , **PERILLI** , **PATUANELLI** , **MONTEVECCHI** , **CASTELLONE** , **VANIN** , **GRANATO** , **DE LUCIA** , **LEONE** , **GIARRUSSO** , **CORBETTA** , **ACCOTO** , **LANNUTTI** , **PIRRO** , **GIANNUZZI** , **ANGRISANI** , **BOTTO** , **GRASSI** , **DI GIROLAMO** , **TAVERNA** , **ROMAGNOLI** , **COLTORTI** , **DONNO** , **ROMANO** , **Marco PELLEGRINI** , **BOTTICI** , **MATRISCIANO** , **LANZI** , **MANTERO** , **ABATE** , **EVANGELISTA** , **GAUDIANO** , **CROATTI** , **PAVANELLI** , **CONZATTI** e **FEDE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2019

Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale e istituzione della Giornata nazionale contro l'omotransfobia nonché dei centri antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge mira a introdurre una specifica tutela giuridica delle vittime di omofobia e transfobia volta a colmare l'attuale vuoto normativo italiano rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea.

Il 17 maggio 1990, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha eliminato l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Nonostante siano passati quasi trent'anni, gli episodi di discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere - d'ora in poi omotransfobia - rimangono nel nostro Paese numerosi.

In un'indagine statistica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (ISTAT) del 2012, riferita all'anno 2011, purtroppo mai più ripetuta, circa un milione di persone si è dichiarato omosessuale o bisessuale, mentre altri due milioni circa hanno dichiarato di aver sperimentato nella propria vita l'innamoramento o l'attrazione fisica per persone dello stesso sesso. Il 15,6 per cento degli intervistati non ha risposto al quesito sul proprio orientamento sessuale, mentre il 5 per cento ha scelto la modalità « altro », senza altra specificazione. E, infatti, trattandosi di un quesito delicato e sensibile, i dati raccolti, ha precisato l'ISTAT nella ricerca, non sono indicativi della effettiva consistenza della popolazione omosessuale nel nostro Paese, ma - per difetto - solo di quella che ha deciso di dichiararsi.

In base a quanto emerge da una ricerca effettuata da *Euromedia Research* nel gennaio 2018, il 12,8 per cento della popolazione italiana si dichiara LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender).

Nonostante questi numeri, ancora notevoli sono le difficoltà incontrate dalle persone appartenenti alla comunità LGBT sia in famiglia che nella vita sociale e professionale. Secondo la medesima indagine ISTAT, infatti, solo il 20 per cento dei genitori è a conoscenza del fatto che i propri figli sono *gay* o lesbiche, mentre la percentuale sale al 45,9 per cento per fratelli e sorelle, al 55,7 per cento per i colleghi e al 77,4 per cento per gli amici. Secondo i dati del servizio di supporto telefonico per persone LGBT, *Gay Help Line*, nel 2017 sono stati circa 20.000 i contatti per denunciare situazioni di discriminazioni, aggressioni o allontanamento dalla casa familiare da parte dei genitori. In particolare, il 20 per cento delle richieste ricevute attraverso il numero verde si riferisce a un intervento di natura legale rispetto a casi di violenze e abusi, perpetrati a volte anche all'interno del nucleo familiare di provenienza. Le persone giovani denunciano le violenze o discriminazioni alle forze dell'ordine solo in un caso su venti, mentre gli adulti in un caso su dieci. Tra le vittime di discriminazioni omotransfobiche figurano anche donne e bambini, a scuola come in casa o al lavoro.

In base ai dati rilevati attraverso gli organi di stampa, ogni anno sono un centinaio le persone che denunciano pubblicamente di aver subìto abusi a causa dell'orientamento sessuale o identità di genere (nel 2016 gli episodi riscontrati furono ben 196): tali dati confermano che, rispetto al fenomeno rilevato, solo una esigua parte denuncia, in quanto le vittime non trovano un supporto efficace da parte dello Stato.
È stato inoltre riscontrato negli ultimi anni un aumento del numero di minori che subiscono violenze in famiglia a causa del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere. Alcuni minori vengono allontanati da casa, segregati senza poter avere contatti con l'esterno, o autorizzati ad uscire solo per andare a scuola.
Le discriminazioni e le violenze nei confronti delle persone LGBT si concretizzano soprattutto in discorsi d'odio, lesioni, violenze private, atti di bullismo, *stalking*, omicidi.
Il Consiglio d'Europa, attraverso i suoi organismi, è più volte intervenuto per promuovere azioni tese a realizzare il rispetto e il pieno godimento dei diritti umani da parte delle persone LGBT (raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare n. 924/1981, n. 1470/2000, n. 1635/2003 e n. 1915/2010; risoluzione n. 1728/2010; raccomandazione del Comitato dei ministri n. 5/2010).
Il Parlamento europeo è intervenuto chiedendo agli Stati membri di legiferare in materia con risoluzioni che sottolineavano la necessità di adottare provvedimenti legislativi antidiscriminatori, ivi inclusa la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
La direttiva europea n. 2000/78/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, che vieta le discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale nell'ambito del lavoro, è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.
Il 17 giugno 2011, il Consiglio per i diritti umani dell'ONU ha adottato per la prima volta risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite A/HRC/17/19, sui diritti umani delle persone LGBT, condannando le discriminazioni e le violenze subite a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. Lo stesso Consiglio ha approvato successivamente altre risoluzioni dello stesso tenore nel 2014 (risoluzione A/HRC/RES/27/32) e nel 2016 risoluzione A/HRC/RES/32/2).
Nonostante questo, la normativa nazionale in materia di diritti e garanzie riconosciuti alle persone omosessuali e transessuali non si conforma ancora pienamente a quanto stabilito dai principi della nostra Costituzione, dall'ONU, dai trattati dell'Unione europea, dalle istituzioni del Consiglio d'Europa e dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Pertanto appare necessario che il Parlamento intervenga legislativamente per rimuovere quegli ostacoli di ordine sociale « che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana » (articolo 3 della Costituzione), non consentendo di realizzare « la pari dignità sociale », minando la garanzia dei diritti inviolabili, in particolare il bene giuridico della dignità umana, e mortificando il canone della solidarietà sociale.
Atteggiamenti concretamente ostili, discriminazioni e violenze nei confronti di persone non eterosessuali producono danni alle persone e rafforzano stigma e pregiudizi. Come evidenziato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della XIII Giornata mondiale contro l'omofobia, essi « violano la dignità umana, ledono il principio di eguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone. A nessuno può sfuggire che qualunque forma di persecuzione in base all'orientamento sessuale costituisca, sempre e ovunque abbia luogo, una violazione inaccettabile dei diritti umani universali ».
Si sottolinea inoltre come atti di intolleranza e di discriminazione hanno inaccettabili ripercussioni non solo sui singoli soggetti vittime di tali atti, ma anche sull'intera società, che risulta indebolita nei suoi valori fondamentali di convivenza.
Ne consegue che il pieno riconoscimento del diritto al rispetto del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, senza che da esso derivi una ingiustificata emarginazione sociale o una lesione della propria libertà, sicurezza e integrità fisica appare davvero necessaria e non ulteriormente rinviabile.
Inoltre, omofobia e transfobia costituiscono un problema sociale evidenziando una volta di più l'esigenza di una tutela penale per contrastare le aggressioni fisiche o l'incitamento alla

discriminazione o alla violenza a danno di persone che siano o appaiano essere omosessuali o transessuali. La tutela penale va ad affiancarsi agli interventi realizzati, ma tanti restano ancora da realizzare, in altri ambiti, a partire dalla necessità dell'ordinamento di garantire una positiva educazione alla conoscenza e all'incontro con l'altro, a prescindere da differenze personali di qualunque tipo.

L'articolo 1 del presente disegno di legge inserisce l'omofobia e la transfobia tra i moventi dei reati annoverati dall'articolo 604-*bis* del codice penale, diretto a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza sostanziale, mediante la punizione di qualsiasi condotta di istigazione o commissione di discriminazione o violenza per motivi etnici, razziali o religiosi. Pertanto, chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati sull'omofobia o sulla transfobia è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro, così come già previsto per le altre fattispecie considerate dalla disposizione. Chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza fondati sull'omofobia o transfobia è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. L'articolo interviene anche a integrare la disposizione che vieta ogni forma di organizzazione, associazione o movimento o gruppo aventi tra i propri scopi la discriminazione o la violenza fondati sulla transfobia o omofobia e l'articolo 604-*ter*.

L'articolo 2 prevede, nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ammissione di quest'ultimo ai lavori di pubblica utilità per lo svolgimento, in via prevalente, di attività di ripristino e di ripulitura di luoghi pubblici o ad attività lavorativa in favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, in particolar modo operanti a sostegno delle vittime dei reati di transfobia e omofobia.

L'articolo 3 include l'ammissione della persona offesa dai reati summenzionati tra le fattispecie ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

L'articolo 4 modifica l'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale. In particolare, si prevede che la valutazione della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa sia determinata anche dall'aver subito reati motivati dall'omofobia o alla transfobia.

L'articolo 5 istituisce la Giornata nazionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento omosessuale, bisessuale o dall'identità di genere, nella stessa data in cui tale ricorrenza è celebrata a livello internazionale. Il 17 maggio, infatti, assume un particolare significato simbolico per tutti coloro che combattono le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o identità di genere, in quanto nel 1990, in tale data, l'Organizzazione mondiale della sanità ha eliminato l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali.

L'articolo 6, infine, prevede l'istituzione dei centri antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia, mediante l'incremento annuale del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, l'indicazione di una specifica integrazione con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, la specificazione che il personale specializzato e appositamente formato e la presentazione di una relazione informativa al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, da parte del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri quale autorità delegata alle pari opportunità.

L'articolo 7 interviene per superare uno dei problemi da sempre rilevato a livello nazionale e di Unione europea relativo la scarsa o nulla rilevazione da parte degli istituti nazionali di dati statistici dei dati relativi alla discriminazione e alla violenza nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali e trans. Si stabilisce che tali rilevazioni statistiche siano svolte dall'ISTAT con cadenza almeno triennale.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 604-bis
e 604-*ter del codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 604-*bis*, le parole: « o religiosi », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia »;

b) all'articolo 604-*ter*, le parole: « o religioso » sono sostituite dalle seguenti: « , religioso o fondati sull'omofobia o sulla transfobia ».

Art. 2.

(Lavoro di pubblica utilità)

1. Nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, fondati sull'omofobia o sulla transfobia, l'imputato può essere ammesso, nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, al lavoro di pubblica utilità, ivi previsto, destinato prevalentemente allo svolgimento di attività di ripristino e di ripulitura di luoghi pubblici o ad attività lavorative riparatorie in favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, in particolar modo di quelle operanti a sostegno delle vittime dei predetti reati.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al comma 4-*ter* dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: « 583-*bis*, » sono inserite le seguenti: « 604-*bis*, ».

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 90-*quater
del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale, dopo le parole: « odio razziale » sono inserite le seguenti: « o fondato sull'omofobia o sulla transfobia ».

Art. 5.

(Istituzione della Giornata nazionale
contro l'omotransfobia)

1. La Repubblica riconosce il 17 maggio quale « Giornata nazionale contro l'omotransfobia ». Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, sono invitate a organizzare cerimonie commemorative o celebrative e a favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione e di riflessione sulle tematiche relative alla medesima Giornata.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Istituzione dei centri antiviolenza
per le vittime di omofobia e transfobia)

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al fine di creare sul territorio nazionale centri antiviolenza per le vittime dei reati di cui al primo comma dell'articolo 604-*bis* del codice penale, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, fondati sull'omofobia o sulla transfobia.

2. L'autorità delegata per le pari opportunità o, in mancanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti dei soggetti di cui al comma 1;

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati esistenti in ogni regione.

3. I centri antiviolenza, che svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime, sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle vittime di cui al comma 1, che abbiano maturato esperienze e competenze sul tema, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, d'intesa fra loro o in forma consorziata.

4. I centri antiviolenza operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri si basa su un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano all'autorità delegat per le pari opportunità o, in mancanza, al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, l'autorità delegata per le pari opportunità o, in mancanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità delegata per le pari opportunità, ove nominata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti strutturali e organizzativi dei centri antiviolenza di cui al comma 1, le diverse tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali.

Art. 7.

(Statistiche sulla discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere)

1. Al fine di monitorare il fenomeno e consentire, altresì, di progettare e realizzare politiche di prevenzione e di contrasto, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o del ruolo di genere della vittima che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno triennale.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse già stanziate a legislazione vigente nel programma « Protezione sociale per particolari categorie », azione «

Promozione e garanzia delle pari opportunità », nell'ambito della missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1176
XVIII Legislatura

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e istituzione della Giornata nazionale contro l'omotransfobia nonché dei centri antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia
Titolo breve: *Contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente
N. 231 (pom.)
6 maggio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 231 (pom.) del 06/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021
231ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(2005) ***Deputati Laura BOLDRINI e SPERANZA. - Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Bartolozzi
(59) ***Monica CIRINNA' e CERNO. - Disposizioni in materia di contrasto alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere***
(1176) ***Alessandra MAIORINO ed altri. - Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e istituzione della Giornata nazionale contro l'omotransfobia nonché dei centri antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia***
(1430) ***Julia UNTERBERGER ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere***
(1613) ***Elvira Lucia EVANGELISTA ed altri. - Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e ulteriori misure volte alla prevenzione e al contrasto del linguaggio d'odio***
- e delle petizioni nn. 623, 816 e 819 e del voto regionale n. 44 ad essi attinente
(Esame congiunto. Disgiunzione del seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 59, 1176, 1430, 1613 e rinvio)

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice MAIORINO (*M5S*), chiedendo al Presidente, al fine di accelerare l'*iter* di approvazione del disegno di legge n. 2005, di procedere alla disgiunzione di tale disegno di legge, posto all'ordine del giorno congiuntamente con altri disegni di legge di contenuto analogo.

Conviene il senatore MIRABELLI (*PD*), che ricorda come la disgiunzione sia comunemente ammessa dalla prassi parlamentare.

Il PRESIDENTE fa presente che fu l'Ufficio di Presidenza integrato all'unanimità a chiedere la

riassegnazione dei disegni di legge proposti in Senato in una sede compatibile con la trattazione congiunta con il disegno proveniente dalla Camera.

Interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), sottolineando come la richiesta della senatrice Maiorino non trovi alcun riscontro della disciplina dell'articolo 51 del Regolamento, potendosi al più trovare un fondamento nella prassi e sempre a condizione di non negare l'evidenza, per la quale l'oggetto dei cinque disegni di legge è *ictu oculi* strettamente connesso; chiede quindi che, vista la delicatezza della questione, si possa fissare una apposita seduta per la discussione su tale richiesta procedurale. Ricorda inoltre che il Presidente, avendo già predisposto una relazione su tutti i disegni di legge precedentemente congiunti, svolgendola metterebbe in condizioni tutti i commissari di valutare *ex informata conscientia* la richiesta avanzata.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) esprime sorpresa e biasimo per il fatto che, nell'avanzare tale richiesta, non si sia considerato l'effetto di precludere la strada al confronto dialettico tra le diverse forze politiche, manifestazione ciascuna di diverse sensibilità presenti nella Commissione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) ritiene che i firmatari di un disegno di legge mantengano la piena disponibilità di decidere il percorso procedurale relativo ai disegni di legge a propria firma: quindi eventualmente anche di richiedere, per il tramite del Gruppo di appartenenza o singolarmente, la disgiunzione alla luce di una valutazione di opportunità politica effettuata in un momento successivo rispetto a quello della presentazione.

Controbatte il senatore BALBONI (*FdI*), secondo cui la forzatura cercata da una parte della maggioranza è assolutamente inutile e ne pagano lo scotto soltanto le buone prassi ed il *fair play* parlamentare: è ovvio e scontato che un testo approvato dalla Camera diventerà testo-base al quale si riferiranno gli emendamenti, per cui fare *tabula rasa* preventivamente degli altri disegni di legge - quando è di tutta evidenza che sono strettamente connessi - è un arbitrio assolutamente fine a se stesso.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) fa presente come tale richiesta possa solo far perdere ulteriore tempo e rallentare i lavori; ritiene sterile ed improduttiva la fase incidentale che si è aperta ed invita a procedere oltre nella relazione.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) interviene proponendo che la questione sia messa ai voti. Si susseguono commenti dei senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*), GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), MIRABELLI (*PD*), MAIORINO (*M5S*), MALPEZZI (*PD*) e DAL MAS (*FIBP-UDC*).

Il PRESIDENTE replica agli intervenuti prendendo atto che i Gruppi di appartenenza delle senatrici proponenti dei disegni di legge in titolo o sono promotori, o sono acquiescenti rispetto alla proposta di disgiunzione: solo a queste condizioni, ammette la possibilità di investire la Commissione con un voto sulla proposta di disgiunzione. In ogni caso, essa non potrà aver luogo prima di procedere alla relazione per tutti disegni di legge attualmente all'ordine del giorno.

Dissente il senatore MIRABELLI (*PD*).

Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo. Il disegno di legge n. 2005, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 10 articoli, attraverso i quali, anzitutto, modifica i delitti contro l'uguaglianza previsti dagli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.
L'articolo 1 reca una serie di definizioni.
In particolare per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico. A legislazione vigente, con

l'espressione "sesso" si individua il complesso dei caratteri anatomici, morfologici, fisiologici che determinano e distinguono, tra gli individui di una stessa specie animale o vegetale, i maschi dalle femmine. Nel nostro ordinamento è anzitutto la Costituzione ad utilizzare questo termine all'articolo 3, laddove si afferma il principio di uguaglianza "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali", e all'articolo 51, in base al quale "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". Anche il legislatore ordinario ha ampiamente utilizzato il concetto, da ultimo e per i profili che rilevano in questa sede, per disciplinare la "rettificazione di attribuzione di sesso" (legge n. 164 del 1982) o le "unioni civili tra persone dello stesso sesso" (legge n. 76 del 2016).
Per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso. Il "genere" (dal latino *genus* e, a partire dall'antico francese *gendre* diffusosi in inglese nella forma *gender*) viene comunemente utilizzato per riferirsi ai ruoli di genere come modelli di relazione, aspettative, vincoli ed opportunità diverse tra uomini e donne, e in questo si distingue da sesso, che invece rimanda alla natura biologica del maschile e del femminile e quindi alla dimensione fisiologica. L'espressione "genere" è comunemente usata nel nostro ordinamento per riferirsi ai due diversi sessi (ad esempio, la legge elettorale per la Camera prevede che nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 50% e che nella successione interna delle liste i candidati siano collocati secondo un ordine alternato di genere; nella legislazione giuslavoristica si mira a garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta).Talvolta, quando "genere" è attributo di un sostantivo, come nelle espressioni "diseguaglianze di genere", "politiche di genere" o "violenza di genere", fa implicito riferimento al genere femminile. Così, il decreto legge n. 93 del 2013 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) motivava l'intervento d'urgenza con "il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne" che rendono necessaria l'introduzione di "misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne". Per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi. Anche l'espressione "orientamento sessuale" è già utilizzata nella legislazione italiana, che non ne fornisce una definizione. Ad esempio: nel Codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal recente decreto legislativo n. 101 del 2018) l'articolo 60 inserisce i dati relativi alla vita sessuale e all'orientamento sessuale della persona tra i dati il cui trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale; nel decreto legislativo n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, si introduce la locuzione anche nello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970, articolo 15), senza peraltro darne una definizione; nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'articolo 7 afferma che le pubbliche amministrazioni «garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro»; da ultimo, nell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, come modificata dal recente decreto legislativo n. 123 del 2018) l'articolo 1 impone di improntare il trattamento penitenziario ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine, tra l'altro, a sesso, identità di genere e orientamento sessuale e che richiama i due concetti (orientamento sessuale e identità di genere) in numerose altre disposizioni.
Per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere,

anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. L'espressione "identità di genere" ha, per la prima volta, trovato ingresso in un testo normativo con la Direttiva 2011/95/UE che l'ha ritenuta identificativa degli aspetti connessi al sesso che possono costituire motivi di persecuzione, soprattutto ove sia evidente un contrasto tra i dati anagrafici e la rappresentazione esterna di un genere diverso. Nell'ordinamento interno tale disposizione è stata recepita con il decreto legislativo n. 18 del 2014, sull'attribuzione della qualifica di rifugiato, che individua tra i motivi di persecuzione (articolo 8) l'appartenenza a un particolare gruppo sociale che può identificarsi anche con riferimento all'identità di genere. Utilizza inoltre l'espressione "identità di genere" dal 2018 anche l'ordinamento penitenziario, unitamente all'espressione "orientamento sessuale". In merito, la Corte costituzionale con la sentenza n. 221 del 2015, in materia di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, ha affermato che il «diritto all'identità di genere» è «elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona». Nello stesso senso la Corte si esprime con la sentenza n. 180 del 2017 nella quale ribadisce "che va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere". Solo a titolo di esempio, si ricorda che da ultimo, nell'attribuire le deleghe al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 ha delegato il Ministro "a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonché le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte le forme di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, anche promuovendo rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni" (articolo 2). Sesso, orientamento sessuale e identità di genere sono ad oggi i tre motivi di discriminazione più spesso richiamati.
L'articolo 2 novella l'articolo 604-*bis* del codice penale (intervenendo sulla rubrica e sui primi due commi), per aggiungere ad alcune delle condotte ivi richiamate i motivi di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere o sulla disabilità. Attualmente, l'articolo 604-*bis* del codice penale (già articolo 3 della legge 654/1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato: chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (primo comma, lettera *a)*: reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro); chiunque, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (primo comma, lettera *b)*: reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (secondo comma: reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque promuove o dirige organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (secondo comma: reclusione da 1 a 6 anni). Il terzo comma dell'articolo 604-*bis*, infine, prevede un'aggravante speciale (reclusione da 2 a 6 anni) quando la propaganda, l'istigazione e l'incitamento alla discriminazione o all'odio razziale, etnico o religioso siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e si fondino "in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra" come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (articolo 6, crimine di genocidio; articolo 7, crimini contro l'umanità; articolo 8, crimini di guerra), ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1989.
Nel modificare la lett. a) dell'articolo 604-*bis* il testo non amplia l'ambito di applicazione del reato di propaganda, ma solo del reato di istigazione a commettere atti di discriminazione e del reato consistente nel compimento di tali atti. La Cassazione (Sez. V, 24 gennaio 2001, n. 31655) ha affermato che il reato di istigazione a compiere atti di discriminazione non si pone in contrasto con il

diritto di libera manifestazione del pensiero, sancito nell'articolo 21 della Costituzione, in quanto «l'incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta, quanto meno intesa come comportamento generale, e realizza un *quid pluris* rispetto ad una manifestazione di opinioni, ragionamenti o convincimenti personali». In conseguenza delle novelle proposte all'articolo 604-*bis* del codice penale, per le discriminazioni per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere o di disabilità sono previste le seguenti pene: reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro per chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati su tali motivi (primo comma, lett. a); reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per tali motivi (primo comma, lett. b); reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi (secondo comma).
L'articolo 3 del testo modifica l'articolo 604-*ter* del codice penale integrando l'aggravante di discriminazione con i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.
L'articolo 604-*ter* del codice penale (già articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993) prevede la circostanza aggravante della finalità di discriminazione: per qualsiasi reato - ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'ergastolo - commesso per le finalità di discriminazione o di odio o per agevolare le associazioni che hanno tra i propri scopi le medesime finalità, la pena viene aumentata fino alla metà (primo comma).
In caso di concorso di circostanze, il giudice non può ritenere le attenuanti equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante della finalità di discriminazione e le eventuali diminuzioni di pena devono essere calcolate sulla pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Tale principio non opera rispetto all'attenuante della minore età (secondo comma).
La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che - al fine della configurazione dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso - non è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacché ciò varrebbe ad escludere l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone (Sez. V, sent. n. 37609 del 2006). In altra sentenza sempre del 2006 (Sez. V, sentenza n. 42258 del 2006) la Cassazione ha affermato che «La finalità di odio o di discriminazione prevista come circostanza aggravante (articolo 3 del decreto legge del 26 aprile 1993 n. 122) non può essere confusa con i "motivi" dell'azione criminosa, dovendo questa risultare non semplicemente il frutto di riconoscibili pulsioni interne di un certo tipo (eventualmente valutabili sotto diversi profili quali, ad es., quelli di cui all'articolo 61 n. 1 del codice penale), ma lo strumento per il conseguimento, da parte dell'agente, di obiettivi costituiti: quanto all'odio, proprio dalla sua voluta e ricercata manifestazione, onde renderlo percepibile all'esterno dal destinatario dell'azione criminosa e, eventualmente, anche da terzi estranei; quanto alla discriminazione, dall'adozione di comportamenti che non si limitino ad esprimere sentimenti di generico rifiuto o di antipatia, pur se possano ritenersi censurabili, ma (secondo la nozione di "discriminazione" contenuta nell'articolo 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la legge 11 ottobre 1975 n. 654), abbiano "lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica». Conseguentemente, quando un reato (per il quale l'ordinamento non preveda già la pena dell'ergastolo) sia commesso per tali finalità, la pena prevista è aumentata fino alla metà.
L'articolo 4 specifica che, ai sensi del disegno di legge in esame, "sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti" richiamando sostanzialmente quanto espresso dal principio costituzionale di

cui all'articolo 21, primo comma, della Costituzione secondo il quale "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".
L'articolo 5 interviene sulla c.d. "legge Mancino" (decreto-legge n. 122 del 1993), che completa la legislazione di contrasto delle discriminazioni prevedendo le sanzioni accessorie in caso di condanna per discriminazione (articolo 1) e ulteriori sanzioni penali (articolo 2). Anzitutto, il testo modifica il titolo del provvedimento, attualmente relativo alle misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, aggiungendovi il riferimento alle discriminazioni fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità. Interviene poi sull'articolo 1 del decreto-legge, relativo alle pene accessorie applicabili in caso di condanna per un reato di odio o di discriminazione. L'elenco delle pene accessorie che il giudice può decidere di applicare non è modificato dal provvedimento in commento e comprende l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, l'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati, la sospensione della patente di guida o del passaporto, il divieto di detenzione di armi e anche il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale. Il testo integra, anche in questo caso, il contenuto della rubrica dell'articolo, aggiungendo la discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.
Si interviene, poi (lett. a), n. 1) sul comma 1-*bis*, sostituendo il riferimento ai reati previsti dalla legge del 1975 con quello al reato di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale e ai reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale. Si ricorda che il decreto legislativo n. 21 del 2018 ha spostato dalle leggi speciali al codice alcune fattispecie penali, tra le quali quelle relative alla discriminazione; pertanto la modifica ha una funzione di coordinamento normativo.
La lett. a), n. 2, sostituisce il comma 1-*ter* per prevedere - in relazione ai delitti individuati dal comma 1-*bis* - che la prestazione di lavoro pubblica utilità disciplinato dalla "legge Mancino" possa essere condizione per la concessione della sospensione condizionale della pena. Il giudice potrà infatti subordinare la concessione del beneficio previsto dall'articolo 163 del codice penale, anche quando esso venga concesso per la prima volta, alla prestazione da parte del condannato di un'attività non retribuita in favore della collettività, purché il condannato stesso vi consenta.
Si ricorda che in base all'articolo 163, comma 1, del codice penale, nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto o di due anni se la condanna è per contravvenzione. L'articolo 167 del codice penale prevede che il reato sia estinto qualora il condannato, nei suddetti termini, non commetta altro delitto o contravvenzione.
L'applicazione del beneficio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice il quale deve tenere conto del ravvedimento del reo e della gravità del reato commesso. In base all'articolo 165 del codice penale la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere sempre subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, applicato laddove l'imputato avanzi richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova.
In base agli artt. da 168-*bis* a 168-*quater* del codice penale, significativamente inseriti tra le disposizioni relative alle cause estintive del reato, nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria, ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria),

ovvero per uno dei reati in relazione ai quali l'articolo 550, comma 2, del codice penale prevede la citazione diretta a giudizio, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile in misure risarcitorie del danno, nell'affidamento dell'imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità. Quest'ultimo consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. Al termine della misura, se il comportamento dell'imputato è valutato positivamente, il giudice dichiara l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie.
Con la modifica del comma 1-*quater* (lett. a), nn. 3 e 4), relativo al lavoro di pubblica utilità viene eliminata la durata massima di 12 settimane. Per la sospensione condizionale della pena è il codice penale a stabilire che la prestazione lavorativa non può avere una durata superiore alla pena sospesa; nella messa alla prova non è contemplata la durata massima, ma si ritiene che essa non possa superare un anno, quando si tratti di reati puniti con pena pecuniaria, o due anni quando si tratti di reati puniti con pena detentiva; per quanto riguarda invece il lavoro di pubblica utilità come pena accessoria, l'eliminazione del termine di 12 settimane dovrebbe comportare l'applicazione dell'articolo 37 del codice penale a mente del quale se la durata della pena accessoria temporanea non è espressamente determinata essa "ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta". Viene anche specificato che il giudice può applicare la misura tenendo conto delle ragioni che hanno determinato la condotta.
La modifica del comma 1-*quinquies*, relativa all'oggetto del lavoro di pubblica utilità, è volta a prevedere che esso possa essere prestato anche presso associazioni di tutela delle vittime dei reati di odio e discriminazione. Il provvedimento, inoltre, con riguardo al lavoro prestato a favore delle organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, sostituisce il riferimento agli extracomunitari con quello agli stranieri; si tratta di un ampliamento della platea dei destinatari in quanto il termine "stranieri" ricomprende anche i cittadini di stati membri dell'Unione europea.
Il comma 3 dell'articolo 5, riprendendo l'attuale contenuto dell'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 122 del 1993, demanda a un regolamento del Ministro della giustizia, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la determinazione delle modalità di svolgimento della suddetta attività non retribuita in favore della collettività. L'articolo 6 interviene sul codice di procedura penale per inserire le persone offese da reati commessi con odio fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, tra i soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, che giustifica nell'ambito del procedimento penale l'adozione di specifiche cautele soprattutto nell'assunzione delle prove (cfr. artt. 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 del codice penale). L'articolo 7 istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.
Il testo, senza definire questi concetti, individua nel 17 maggio il giorno dedicato alla promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione nonché al contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni e delle violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione. Spetterà alle pubbliche amministrazioni e alle scuole, nel corso della giornata, organizzare iniziative per realizzare tali finalità. In base alla richiamata legge n. 54 del 1977 (artt. 2 e 3) le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole. L'istituzione della giornata nazionale dovrà avvenire senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
L'articolo 8 integra il catalogo delle competenze dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio, in sigla UNAR. I decreti legislativi 215 e 216 del 2003, entrambi di

attuazione della normativa comunitaria, hanno introdotto un complesso organico di disposizioni in materia di non discriminazione. Essi sono volti a tutelare la parità di trattamento tra le persone, il primo in via generale, il secondo per quanto riguarda specificatamente le condizioni di lavoro. Il decreto legislativo n. 215 del 2003, in particolare, recepisce la direttiva 2000/43/CE e reca disposizioni relative alla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, prevedendo le misure necessarie ad evitare che le differenze di razza o etnia siano causa di discriminazione, diretta e indiretta, anche in considerazione del differente impatto che le medesime forme di discriminazione possano avere su donne e uomini e sull'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso. In attuazione di una specifica disposizione del decreto legislativo n. 215 del 2003 (articolo 7), nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio è stato istituito l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia dell'effettività del principio di parità di trattamento e di vigilanza sull'operatività degli strumenti di tutela approntati contro le discriminazioni. L'UNAR è diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio o da un Ministro delegato.
Intervenendo sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 215 del 2003, il testo demanda all'ufficio - in consultazione con le amministrazioni locali, le organizzazioni di categoria e le associazioni - l'elaborazione triennale di una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Il documento dovrà definire gli obiettivi e individuare misure relative all'educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media e dovrà individuare specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.
L'articolo 9 modifica l'articolo 105-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio). L'articolo 105-*quater* (peraltro già modificato dal decreto legge n. 104 del 2020) incrementa, al comma 1, di 4 milioni di euro a decorrere dal 2020 la dotazione del Fondo pari opportunità, destinando tali risorse al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. Il comma 2 prevede l'istituzione di un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Il disegno di legge sostituisce il riferimento alle "vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere" con il richiamo alle vittime dei reati di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sulla identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato per le medesime ragioni ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale
L'articolo 10 demanda a ISTAT lo svolgimento di indagini - con cadenza almeno triennale - sulle discriminazioni, sulla violenza e sulle caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, al fine di verificare l'applicazione della riforma e implementare le politiche di contrasto delle discriminazioni motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. L'Istat dovrà applicare i "quesiti contenuti nell'Indagine sulle discriminazioni condotta dall'Istituto nazionale di Statistica a partire dal 2011". Il sito di ISTAT riferisce che l'Indagine sulle discriminazioni in base al genere, all'orientamento sessuale e all'appartenenza etnica è stata realizzata per la prima volta nel 2011, a seguito di una Convenzione stipulata con il Dipartimento delle Pari Opportunità, con l'obiettivo di colmare il *gap* informativo sulla diffusione e le forme che i fenomeni discriminatori assumono nel nostro Paese e con particolare riferimento a tre specifiche dimensioni: il genere, l'orientamento sessuale e l'appartenenza etnica. L'indagine è nata con un duplice obiettivo: da un lato, quello di rilevare le opinioni e gli atteggiamenti dei cittadini nei confronti delle categorie

oggetto di interesse; dall'altro, stimare il numero di persone che hanno subito esperienze discriminatorie, con particolare riferimento alle discriminazioni subite nel contesto scolastico e in quello lavorativo (distinto in ricerca di lavoro e attività lavorativa). L'indagine è stata condotta con tecnica mista CAPI (*computer assisted personal interview*) - SAQ (*Self Administered Questionnaire*). Nel questionario cartaceo autocompilato, per la prima volta è stato rilevato, con un'apposita batteria di quesiti, l'orientamento sessuale degli intervistati. È opportuno ricordare che il Senato ha approvato, all'unanimità, lo scorso 25 novembre, un disegno di legge (AC.2805) il quale prevede, fra le altre, che l'Istat e il Sistan realizzino, con cadenza triennale un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca anche stime sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza (fisica, sessuale, psicologica ed economica).
Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, sarebbe semplicistico affermare che gli altri disegni di legge congiunti, pendenti in Senato, siano tutti espressione di posizioni superate dal più avanzato punto di caduta, realizzato dal disegno di legge n. 2005.Almeno su un punto - che dovrebbe essere una precondizione, perché la grammatica comune è la premessa del dialogo - nessuno dei quattro disegni di legge proposti alla Camera alta riproduce l'errore etimologico e semantico contenuti nell'Atto Senato n. 2005: nessuno di essi, infatti, scorpora la "lesbofobia" dall'"omofobia", perché le quattro senatrici proponenti sono evidentemente ben consapevoli che omofobia deriva da "*omòs*" ("stesso", in greco) e non da "*homo*" ("uomo", in latino). Quindi, nell'istituire la giornata contro l'omofobia, il 17 maggio sarebbe dedicato anche al contrasto dei pregiudizi nei confronti del lesbismo, senza bisogno di creare un apposito lemma all'articolo 7 del disegno di legge n. 2005.
Il disegno di legge n. 59, di iniziativa della senatrice Cirinnà e altri, introduce misure in materia di contrasto alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Nel merito il provvedimento consta di quattro articoli. L'articolo 1 reca una serie di modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale In particolare il comma 1 dell'articolo 1 estende la disciplina contemplata dall'articolo 604-*bis* per il con-trasto della propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa anche alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere. La disposizione inserisce, sempre all'interno dell'articolo 604-*bis* del codice penale (dopo il secondo comma) anche la definizione di "orientamento sessuale ", inteso come l'attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi; e di "identità di genere", qualificata come la percezione che una persona ha di sé come rispondente ad un genere, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico. Il comma 2 dell'articolo 1 interviene sulla circostanza aggravante di cui all'articolo 604-ter del codice penale, prevedendo che essa trovi applicazione con riguardo a tutti i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio non solo etnico, nazionale o religioso ma anche fondato sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
L'articolo 2 apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 122 del 1993, il c.d. "decreto Mancino"(conv. legge n. 1205del 1993), in particolare oltre ad intervenire sulla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge e sul titolo del decreto stesso, modifica il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1. L'articolo 1 del "decreto Mancino" prevede alcune pene accessorie che trovano applicazione in caso di condanna per i delitti di "razzismo" e di genocidio. Tra queste sanzioni si segnala l'obbligo di prestare una attività non retribuita in favore della collettività. Il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 stabilisce in che cosa consista l'oggetto della attività non retribuita. Fra le altre si prevede il lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari. Il disegno di legge aggiunge all'elenco delle organizzazioni anche quelle operanti nei confronti delle persone omosessuali e transessuali.
L'articolo 3 del disegno di legge istituisce la «Giornata nazionale contro l'omofobia e la transfobia» nella data del 17 maggio. L'articolo 4 assegna all'ISTAT il compito di assicurare lo svolgimento, con cadenza almeno quadriennale, di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio.
Il disegno di legge n. 1176, di iniziativa della senatrice Maiorino e altri si propone di introdurre una specifica tutela giuridica delle vittime di omofobia e transfobia. Nel merito il provvedimento consta di

8 articoli. L'articolo 1 modifica i delitti contro l'uguaglianza previsti dagli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati sull'omofobia e la transfobia.L'articolo 2 prevede, nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ammissione di quest'ultimo ai lavori di pubblica utilità per lo svolgimento, in via prevalente, di attività di ripristino e di ripulitura di luoghi pubblici o ad attività lavorativa in favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, in particolar modo operanti a sostegno delle vittime dei reati di transfobia e omofobia. L'articolo 3, modificando l'articolo 76 del TU spese di giustizia, include l'ammissione della persona offesa dai reati summenzionati tra le fattispecie ammesse al patrocinio a spese dello Stato. L'articolo 4 modifica l'articolo 90-*quater* del codice penale, prevedendo che la valutazione della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa sia determinata anche dall'aver subito reati motivati dall'omofobia o alla transfobia. L'articolo 5 istituisce, per il 17 maggio, la Giornata nazionale contro l'omotransfobia. L'articolo 6, infine, prevede l'istituzione dei centri antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia, mediante l'incremento annuale del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, l'indicazione di una specifica integrazione con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, la specificazione che il personale specializzato e appositamente formato e la presentazione di una relazione informativa al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, da parte del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri quale autorità delegata alle pari opportunità. L'articolo 7 stabilisce che l'Istat debba svolgere rilevazioni statistiche con cadenza almeno triennale con riguardo al fenomeno della violenza nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali. L'articolo 8 reca la copertura finanziaria.
Il disegno di legge n. 1430, di iniziativa della senatrice Unterberger e altri, reca una serie di modifiche al codice penale in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere. Nel merito il provvedimento consta di due articoli. L'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 604-*quater*, rubricato "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere". Il nuovo reato - come precisa la relazione - ripropone in maniera pressoché analoga la fattispecie di reato già prevista e disciplinata dagli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale relativamente alla discriminazione e all'odio razziale. In particolare il primo comma del nuovo articolo 604-*quater* prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere. Il secondo comma prevede l'applicazione della pena della reclusione da sei mesi a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere. Il terzo comma prevede che sia punito con la reclusione da uno a sei anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere. Il quarto comma introduce il divieto di associazionismo basato sull'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Il medesimo divieto si applica a coloro che, in qualsiasi forma, partecipano, promuovono, dirigono o prestano assistenza alle attività di tali gruppi o associazioni. La pena prevista in tali casi va da uno a sei anni di reclusione. Il quinto e il sesto comma disciplinano le circostanze aggravanti. Ai sensi del quinto comma un aumento di pena fino alla metà è previsto se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o tele-matici. Il sesto comma prevede l'applicazione, in generale, delle aggravanti già previste dall'articolo 604-*ter* del codice penale, relativamente al reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali. Infine, l'articolo 2 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge si applicano ai fatti commessi alla data della sua entrata in vigore (comma 1) e che l'entrata in vigore della legge avviene nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 2).
Il disegno di legge n. 1613, di iniziativa della senatrice Evangelista e altri, oltre a modificare gli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, reca ulteriori misure volte alla prevenzione e al con-trasto del linguaggio d'odio. Nel merito il provvedimento consta di quattro articoli. L'articolo 1 reca le definizioni e le finalità del disegno di legge. Esso, in attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI e in ossequio alla risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, si pone l'obiettivo di

prevenire e contrastare l'utilizzo e la diffusione di espressioni e contenuti diretti a propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico, religioso o di genere, ovvero ad istigare alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di genere ovvero fondati sull'orientamento sessuale o sulla disabilità, in particolare mediante il *web* ovvero nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il comma 2 del medesimo articolo 1, per la definizione di "gestori dei siti *internet*", opera un espresso rinvio all'articolo 1, comma 3, legge sul cyberbullismo (legge n. 71 del 2017).
L'articolo 1, comma 3, della legge n. 71 prevede che - ai fini della legge - per gestore di un sito internet si intende un prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i quali la direttiva e-commerce prevede un'esenzione di responsabilità. Il richiamato decreto legislativo n. 70 del 2003 (che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2000/31/CE) definisce "servizi della società d'informazione" le attività economiche svolte *on line*, (nonché qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi). Gli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, in particolare, fanno riferimento a tipologie particolari di prestatori di servizi della società d'informazione. Si tratta dei *provider* che provvedono a: la mera trasmissione di dati sulla rete (attività di *mere conduit*: articolo 14); la memorizzazione temporanea di dati (attività di *caching*: articolo 15); la memorizzazione di più lungo periodo delle informazioni (attività di *hosting*: articolo 16). Per le attività di *mere conduit* (articolo 14), secondo la normativa europea così recepita il prestatore è comunque non responsabile, a meno che non dia origine o modifichi la trasmissione o non ne selezioni il destinatario. Per le attività di *caching* (articolo 15), il prestatore non è responsabile se non modifiche le informazioni e se agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. Ad ogni modo l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Per le attività di *hosting* (articolo 16), il prestatore non è responsabile se non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita (e per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione) e se, non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Dunque si profilano esclusi dalla definizione di "gestore" (e dall'ambito di applicazione del provvedimento) gli *access provider* (ossia i *provider* che forniscono connessione ad Internet) nonché i *cache provider* (i *provider* che memorizzano temporaneamente siti web).
L'articolo 2 interviene sugli articoli 604-*bis* e *604-ter* del codice penale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati sul genere, sull'orientamento sessuale o sulla disabilità. È prevista inoltre una circostanza aggravante nel caso in cui le condotte in rilevo siano commesse a mezzo *web*, ovvero in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico. L'articolo 3 legittima, in primo luogo, i gestori dei siti *internet* e dei *social media*, a seguito di apposita segnalazione, ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti o espressioni rientranti nell'ambito di previsioni di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale, come novellato dalla presente legge (comma 1). Il comma 2 prevede che qualora il gestore non provveda alla rimozione o inibizione, analoga istanza debba essere inoltrata all'autorità giudiziaria competente e all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Il comma 3 sancisce l'obbligo dei gestori di comunicare alle Forze di polizia tutte le informazioni utili all'individuazione degli autori degli illeciti e di adottare, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente, le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi. Il comma 4, infine, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 15.000 a 50.000 euro) nel caso in

cui i gestori dei siti *internet* e dei *social media* non provvedano all'adempimento degli obblighi di comunicazione da ultimo ricordati.
L'articolo 4, infine, oltre a demandare al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida volte alla predisposizione di progetti educativi qualificati da svolgere nelle scuole di secondarie di primo e secondo grado, al fine di prevenire e contrastare il linguaggio d'odio in tutte le sue forme e manifestazioni (comma 1), destina le risorse economiche scaturenti dall'eventuale applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 4, al fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48, per il finanziamento di tali progetti educativi (comma 2).

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) interviene insistendo nella richiesta di disgiunzione dei disegni di legge di iniziativa senatoriale e chiedendo che la richiesta venga messa ai voti.

Il PRESIDENTE prende atto che le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato vengono inopinatamente disattese; precisa allora che si procederà a mettere ai voti la proposta di disgiunzione dei testi delle quattro senatrici acquiescenti, ma senza che ciò implichi ulteriori conseguenze procedurali in ordine all'interpretazione dell'articolo 51 primo comma del Regolamento: la valutazione della "stretta connessione" dei disegni di legge compete alla Presidenza, in fase di stesura dell'ordine del giorno; la decisione odierna, di ammettere il voto richiesto, non può pregiudicare il dovere del Presidente di garantire una trattazione congiunta di disegni di legge ulteriori che, sulla medesima materia, dovessero sopraggiungere.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) interviene sulla proposta di disgiunzione invitando tutti i colleghi a riflettere sul clima che si sta rischiando di creare all'interno della maggioranza di governo: che questa acrimonia nelle relazioni tra i commissari rischia di pregiudicare il buon andamento dell'azione di governo ed il sostegno parlamentare della maggioranza in un momento delicato per il Paese.
Ricorda come la genesi dell'attuale governo sia da rinvenire nell'invito del presidente della Repubblica, ribadito quotidianamente dal Presidente del consiglio, alla concordia nazionale: proprio per non pregiudicare tale clima di concordia il proprio gruppo si sia astenuto dal presentare disegni di legge che avrebbero potuto essere interpretati come divisivi. Auspicando che possa mantenersi un clima di concordia, invita i colleghi del Partito democratico e del Movimento cinque stelle ad una scelta di maggiore responsabilità; preannuncia, pertanto, che non parteciperà al voto considerando la richiesta di messa ai voti della odierna richiesta procedurale una netta forzatura regolamentare, pertanto inaccettabile.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) nega con decisione che la materia rientri nella disciplina di Governo o di maggioranza, essendo il disegno di legge n. 2005 di iniziativa esclusivamente parlamentare.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) denuncia la mancanza di precedenti a sostegno dell'interpretazione sottesa alla richiesta della senatrice Rossomando: la scelta di disgiungere i disegni di legge preclude a tutti la possibilità di discutere nel merito e di confrontarsi su aspetti emergenti da ciascuno dei disegni di legge congiunti. Essi avrebbero potuto quanto meno consentire di raggiungere un accordo su determinati profili, sui quali potevano convergere le sensibilità comuni; preannuncia pertanto che non parteciperà al voto, rifiutandosi di accettare l'imposizione di una disgiunzione dei disegni di legge operata "a scatola chiusa".

Il senatore BALBONI (*FdI*) ritiene che oggi la maggioranza abbia dato una pessima prova di coesione, dimostrandosi rissosa e divisa al suo interno; si dichiara quindi soddisfatto della scelta del proprio partito di non essere entrato a far parte della compagine che sostiene il governo. Denuncia poi la richiesta di disgiunzione dei disegni di legge come foriera di una grave mortificazione del dibattito; il tentativo di sfuggire al confronto parlamentare attraverso una forzatura regolamentare è, a suo dire, finalizzato a tentare di legittimare una richiesta di portare la discussione del disegno di legge

direttamente in Aula, facendo leva sul clima di tensione e paralisi che potrebbe registrarsi all'interno della Commissione giustizia. Biasima anzi il fatto che all'interno di questa maggioranza talvolta possa riemergere la vecchia maggioranza, a dimostrazione di come non vi sia attualmente coesione e comunione di intenti: il voto contrario del suo Gruppo tende a denunciare la caparbietà con cui si prosegue su un testo senza nemmeno riconoscerne gli errori semantici, pure evidenziati dal Relatore.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene necessario un intervento legislativo che proceda a tutelare realmente le persone bisognose di protezione e non fare propaganda ideologica; auspica che lo scontro, per quanto vivace, avvenga nel merito delle proposte. Pertanto denuncia il proprio disagio, per la prima volta, nel partecipare oggi ai lavori della Commissione: ciò in ragione del clima teso venutosi a creare dopo una richiesta procedurale comportante, di fatto, l'azzeramento del confronto e del dibattito sui disegni di legge congiunti. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo alla proposta procedurale avanzata dalla senatrice Rossomando.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ribadisce lo sconcerto per il clima che si è venuto a creare nell'odierna giornata: denuncia l'atteggiamento del Partito democratico e del Movimento cinque stelle che, a suo dire, farebbero ricorso a meri artifici procedurali con il risultato di avvelenare il clima di serenità all'interno della maggioranza.
Auspica invece che si possa invece aprire un dibattito nel merito delle proposte contenute nei disegni di legge in titolo che, pertanto, devono essere a suo parere analizzati congiuntamente; condivide poi la segnalazione dell'errore lessicale presente nel disegno di legge n. 2005, già evidenziata dal Presidente nella sua relazione; preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) interviene esprimendo disagio per il livello della polemica e dei toni "sopra le righe" emersi nell'odierna discussione; invita ancora una volta tutti ad intraprendere percorsi di ragionevolezza e buon senso, come è necessario e giusto che avvenga tra forze politiche che hanno scelto di sostenere una maggioranza di governo. Proprio al fine di stemperare le tensioni ed il clima particolarmente accesso creato nella giornata odierna, si potrebbe votare la questione incidentale della senatrice Rossomando nel corso della prossima settimana quando, si auspica, si ritroverebbe la necessaria serenità; formula pertanto a tutti un invito alla riflessione, ricordando l'importanza dell'unità della maggioranza che sostiene l'azione di governo in questo momento storico.

Interviene il sottosegretario SISTO: sebbene la Commissione ed il Presidente, nel rispetto del Regolamento, siano sovrani nella gestione del dibattito procedurale apertosi, pur non volendo assolutamente interferire sull'autonomia dei lavori di una Commissione parlamentare, il Governo non può esimersi dal manifestare preoccupazione per le fibrillazioni presenti all'interno della maggioranza che lo sostiene. Nelle prossime settimane bisognerà affrontare il dibattito relativo a riforme strutturali, dal cui esito positivo dipenderà l'erogazione delle considerevoli somme stanziate dal *Recovery Plan*; ricorda a tutti quale sia l'obiettivo comune che le forze parlamentari della maggioranza si sono date, nel sostenere la nascita e l'azione quotidiana della maggioranza di governo.
Perché la dialettica sviluppatasi non danneggi la celere definizione dei provvedimenti, che giungeranno all'attenzione della Commissione nelle prossime settimane, tutti i responsabili giustizia dei partiti della maggioranza dovranno trovare un momento di sintesi col Governo: il successo delle prossime riforme strutturali passa per una condivisione di intenti che si consegue solo abbassando i toni.

Interviene il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*), per il quale la proposta - affacciata dal senatore Cucca - di rinvio (della votazione sulla questione incidentale) è una mediazione di buon senso, che contribuirebbe a stemperare gli animi.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) denuncia ancora una volta la forzatura regolamentare ed il

rischio che possa derivarne un grave pregiudizio per il confronto democratico all'interno della Commissione. Neppure la proposta di rinvio del senatore Cucca soddisfa l'esigenza, prioritaria, di salvaguardare la trattazione ordinata dei disegni di legge, per cui non parteciperà al voto neppure su di essa.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) interviene ritirando la proposta di rinvio della votazione alla prossima settimana.

La richiesta di disgiunzione dei disegni di legge nn. 59, 1176, 1430 e 1613, messa ai voti, è approvata a maggioranza dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone ai Gruppi di indicare i nominativi degli esperti, delle associazioni e degli altri soggetti utili ad una completa istruttoria, da svolgere mediante audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, entro il 13 maggio 2021, alle ore 15.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) invita il Presidente a contemplare un contingentamento delle richieste che potranno pervenire dai Gruppi.

Il PRESIDENTE si riserva la decisione in seguito.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.